



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuseppe De Marzo	- Presidente -	Sent. n. sez.
Francesco Centofanti	- Relatore -	CC – 31/10/2024
Giorgio Poscia		R.G.N. 28684/2024
Angelo Valerio Lanna		
Eva Toscani		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
nel procedimento a carico di



avverso l'ordinanza del 30/07/2024 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e
l'adozione dei provvedimenti conseguenti;



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del pubblico ministero, diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata a [REDACTED] con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 26 aprile 2019, irrevocabile dal 10 ottobre 2019.

Trattavasi, sì, di beneficio accordato per la terza volta, in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen., ma di tale indebita reiterazione il giudice di cognizione aveva contezza, secondo quanto rilevato dal giudice dell'esecuzione. La sentenza, recanti la prima e la seconda sospensione condizionale, erano infatti annotate nel certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo di cognizione. L'indebita terza concessione risultava pertanto irrimediabile.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo la violazione dell'art. 168 cod. pen. e il vizio di motivazione.

A dire del ricorrente, la terza sospensione condizionale della pena andrebbe obbligatoriamente revocata dal giudice dell'esecuzione, a prescindere dalla rilevabilità o meno della causa impeditiva dagli atti in possesso del giudice della cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di una causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui la causa stessa fosse stata conoscibile al giudice che aveva indebitamente applicato il beneficio, perché risultante agli atti del procedimento.

E quindi al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio, compete preliminarmente di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente note, all'atto della ulteriore deliberazione, al giudice di cognizione che la assumeva.



3. Il giudice *a quo* ha fatto puntuale applicazione di tali principi di diritto, avendo egli provveduto a richiamare il pertinente fascicolo di cognizione e avendo così verificato che l'esistenza delle sospensioni condizionali ostative era ricavabile dagli atti di esso; e, a tanto, avendo fatto correttamente conseguire l'irrevocabilità del beneficio indebitamente reiterato.

4. Segue conclusivamente la reiezione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 31/10/2024

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti

Il Presidente
Giuseppe De Marzo

